

Stampa

Coronavirus

Visite: 44024

Ultimo aggiornamento: 20/01/2022

ATS Brianza in considerazione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ha individuato dei referenti interni al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, per la gestione Covid-19 a cui i Dirigenti e/o i Referenti Covid-19 delle Scuole e dei Servizi educativi dell'infanzia potranno rivolgersi direttamente per comunicazioni o richieste d'informazioni finalizzate alla ripresa in sicurezza delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia.

Le richieste d'informazioni dovranno essere inviate via email al seguente indirizzo e-mail: contatti.covid19@ats-brianza.it, indicando con precisione l'istituto di appartenenza (Comune e indirizzo della sede), il quesito per cui si richiede supporto, un recapito email diretto e il nominativo della persona di riferimento.

L'indirizzo e-mail sopra indicato è dedicato esclusivamente all'interlocuzione con i dirigenti/referenti COVID delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia, che a loro volta diffonderanno le opportune informazioni alle parti coinvolte (genitori, alunni o altri operatori) nei loro istituti.

Quanto sopra nel modello lombardo di Scuola che Promuove Salute (link <https://www.scuolapromuovesalute.it/>) che guarda alla salute come a un obiettivo comune, e considera l'esperienza scolastica un importantissimo ingrediente per il benessere degli alunni e di tutta la comunità scolastica, soprattutto nel contesto particolare dell'emergenza sanitaria Covid-19.

FAQ - DOMANDE FREQUENTI -

1.Cosa fare prima di recarsi a scuola?

Prima di recarsi a scuola l'alunno/alunna deve misurare a casa la temperatura corporea e verificare che non abbia sintomi sospetti Covid. In caso febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), naso che cola, mal di gola o diarrea (soprattutto nei bambini) o di dubbio circa lo stato di salute, l'alunno/a deve rimanere a casa e contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG) e attenersi alle sue indicazioni.

2.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a casa?

I cittadini con sintomi correlabili ad infezione da SARS-CoV-2 devono contattare il proprio MMG/PLS il quale, ove ritenuto opportuno, eseguirà o darà indicazioni circa l'esecuzione del tampone presso i punti tampone presenti sul territorio a cui si può accedere tramite prenotazione da parte del MMG/PLS o senza prenotazione ma con ricetta rilasciata dallo stesso

3.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a scuola?

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19 che avvisa immediatamente i genitori/tutore legale. L'alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

I genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) ed in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente l'esecuzione del tampone nasofaringeo.

4.Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

5.Come e dove effettuare il tampone e comportamenti da seguire

Info sulla pagina al link [Come e Dove eseguire il tampone](#)

6. Come comportarsi in caso di guarigione da infezione di SARS CoV-2?

Se il tampone è negativo, terminati i sintomi, è possibile la riammissione in collettività (il pediatra o il medico rilascia l'attestazione per il rientro in comunità).

7. Cosa fare qualora il MMG o PLS non ritenga utile eseguire il tampone in quanto la sintomatologia non è riconducibile a Covid-19?

Il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

8. In caso di esito positivo al test antigenico rapido è prevista la quarantena?

Sì. Vista l'alta incidenza di diffusione del virus SarS-CoV-2 nella presente fase epidemica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali e Regionali, tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i soggetti positivi sono da subito considerati "casi accertati".

9. Cosa accade a seguito di positività di un alunno/docente all'interno della scuola?

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario in collaborazione con la Direzione scolastica individua i contatti stretti del soggetto positivo da sottoporre a quarantena, a sorveglianza attiva o ad auto-sorveglianza. Sono considerati contatti stretti di caso le persone che hanno frequentato la scuola **nelle 48 ore** precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico) del caso Covid19. Si precisa che, i famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti.

10. Cosa fare se l'alunno/docente è stato individuato come contatto stretto a scuola da sottoporre alla misura di quarantena?

Aggiornamenti relativi alla circolare del ministero della salute 1782 del 08/01/2022

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati.

Il provvedimento di seguito specificato che si applica in maniera diversa in relazione alla scuola e allo stato vaccinale:

Alunni nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria

- L'alunno è posto **IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo

Alunni secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado

- L'alunno **NON vaccinato** o che **NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario** o che **lo abbia concluso da più di centoventi giorni** o che sia **guarito da più di centoventi giorni** e che non abbia ricevuto la dose di richiamo **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo
- L'alunno che **abbia concluso il ciclo vaccinale primario**, o che sia **guarito da meno di centoventi giorni** o che abbia ricevuto la **dose di richiamo**, **È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante)

Personale scolastico nido/servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado

- **Soggetto NON vaccinato** o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
- **Soggetto vaccinato** che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
- **Contatto vaccinato** che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante)

11. Quali precauzioni prendere in presenza di alunni fragili contatti stretti di caso?

Se all'interno della classe posta in quarantena sono presenti alunni fragili si chiede cortesemente alla Direzione Scolastica di inoltrare una richiesta al Dipartimento di Prevenzione inviando una mail a contatti.covid19@ats-brianza.it per poter garantire un rientro sicuro a scuola.

12. Come comportarsi con bambini contatti stretto di caso in famiglia sottoposti a quarantena?

Gli alunni contatti di caso positivo in famiglia potranno rientrare a scuola dopo un periodo così come definito al punto 10 di cui sopra.

Nel caso in cui, non sia stato possibile garantire adeguato isolamento dal soggetto positivo (per assistenza al bambino, per situazioni abitative particolari, per mancato rispetto misure universali di prevenzione quali distanziamento non rispettato, mancato utilizzo mascherina, utilizzo promiscuo bagno in assenza di adeguata disinfezione, utilizzo in comune di effetti personali, etc..), il periodo di quarantena viene calcolato a partire dall'avvenuta negativizzazione del soggetto positivo o dall'avvenuta certificata guarigione del soggetto positivo.

13. Come comportarsi con alunni contatti stretto di caso extra scolastici?

Si applicano le misure definite nella circolare del ministero della salute 60136 del 30/12/2021, nello specifico:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test antigenico con risultato negativo** presso le farmacie del territorio;

2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test antigenico con risultato negativo** presso le farmacie del territorio;

3) Soggetti **asintomatici che**:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno.

14. Quando e come è necessario utilizzare la mascherina a scuola?

A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

Circa l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 si rimanda alle casistiche indicate al punto 10.

15. Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione, inviando una mail a contatti.covid19@ats-brianza.it, se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti (es. 40%). Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

16. Chi sono i casi positivi a lungo termine?

La circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P definisce i "Casi positivi a lungo termine" come "Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi." Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

17. Come avviene il rientro in comunità scolastica?

- Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedimento relativo e l'esito negativo del tampone
- Per i soggetti positivi posti in isolamento, il rientro avviene con l'attestato di fine isolamento rilasciato da ATS e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS

18. Cosa fare se sono sottoposto a sorveglianza attiva (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA)?

I contatti a basso rischio individuati nella scuola primaria dopo l'insorgenza del primo caso positivo sono sottoposti a sorveglianza attiva, continuano la didattica in presenza e devono:

- Eseguire un test **ANTIGENICO** presso le farmacie del territorio a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
- Eseguire un test **ANTIGENICO** presso le farmacie del territorio a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, senza interrompere la frequenza.

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del primo test (T0). Una volta eseguito il primo test (T0), il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l'esito del tampone negativo. In attesa dell'esito del secondo test (T5) l'attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

19. Cos'è l'auto-sorveglianza?

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)